

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2005 e 520-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BEVILACQUA)

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001
(n. 2005)

**d'iniziativa dei deputati DE SIMONE Titti, CENTO, DEIANA
e VENDOLA**

(V. Stampato Camera n. 1773)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 febbraio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 febbraio 2003*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001
(n. 520)

**d'iniziativa dei senatori CICCANTI, BOREA, COSTA, EUFEMI,
IERVOLINO, TREMATERRA, CHERCHI, SODANO Calogero,
MAFFIOLI, ZANOLETTI, BERGAMO, RONCONI, CALLEGARO,
CHIRILLI, NOCCO, NESSA, GENTILE, SALZANO, CICOLANI,
D'AMBROSIO, DEGENNARO, IZZO, BASILE, GRECO e
COZZOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2001

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 2005*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegno di legge n. 2005, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	9
Disegno di legge n. 520, d’iniziativa dei senatori Ciccanti ed altri	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione istruzione ha concluso, dopo lungo e approfondito esame, l'istruttoria sui disegni di legge nn. 2005 e 520, recanti norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001.

In particolare, il disegno di legge n. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati, recava la sanatoria per gli studenti universitari iscritti con riserva nell'anno accademico 2000-2001 ai corsi di laurea ad accesso programmato a seguito di sospensiva dei TAR, consentendo loro di iscriversi al secondo anno di altro corso di laurea ad accesso non programmato.

Il disegno di legge n. 520, d'iniziativa dei senatori Ciccanti ed altri, disponeva invece per i medesimi studenti la possibilità di essere regolarmente iscritti presso i relativi corsi di diploma universitario o di laurea.

La sanatoria degli studenti ricorsisti ha peraltro numerosi precedenti.

La questione ha inizio nel 1990, allorché la legge 19 novembre 1990, n. 341, all'articolo 9, comma 4, attribuì al Ministro dell'università il potere di definire, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi per i quali fosse prevista una limitazione delle iscrizioni. Tale norma, che fu poi modificata dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta Bassanini due), ebbe attuazione con il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, che individuò sostanzialmente i seguenti corsi ad accesso limitato: medicina e chirurgia; veterinaria; architettura; corsi di diploma universitario con tirocinio; corsi di specializzazione.

L'applicazione della norma di legge con il decreto ministeriale n. 245 ha tuttavia suscitato un ampio contenzioso amministrativo, basato sulla presunta violazione della riserva costituzionale di legge in materia di istruzione. La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sul merito, ha tuttavia dichiarato (con sentenza n. 383 del 27 novembre 1998) infondata la questione, individuando nella normativa comunitaria l'indispensabile quadro legislativo di riferimento. Diverse direttive comunitarie regolano infatti l'accesso agli studi universitari per l'esercizio delle professioni di medico, medico veterinario, odontoiatra e architetto. La Corte ha tuttavia auspicato l'approvazione di una legge organica che intervenisse a sistemare la materia.

Prima che ciò avvenisse, il Parlamento approvava peraltro, all'articolo 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la sanatoria di tutti gli studenti ricorsisti nei confronti dei quali i TAR avessero emesso ordinanza di sospensione prima dell'entrata in vigore del regolamento 21 luglio 1997, n. 245 (entrato in vigore il successivo 13 agosto 1997).

Indi, il Parlamento ha approvato una legge (2 agosto 1999, n. 264) che - come richiesto dalla Corte costituzionale - dettava una disciplina organica dell'accesso a numero programmato. All'articolo 5, comma 1, di detta legge si disponeva peraltro una nuova sanatoria, per gli studenti ricorsisti nei confronti dei quali i TAR avessero emesso ordinanza sospensiva prima dell'entrata in vigore della legge (quindi a tutto l'anno accademico 1998-1999).

Tale disposizione non ha tuttavia sgombrato il campo dal contenzioso. È stato infatti sostenuto che la legge fosse entrata in vigore dopo i bandi per l'accesso ai corsi universitari e pertanto, con legge 27 marzo

2001, n. 133, è stata disposta una nuova sanatoria, per gli studenti ricorsisti dell'anno accademico 1999-2000. Questa volta tuttavia, la sanatoria rese possibile l'iscrizione al secondo anno di altro corso universitario, non ad accesso limitato. L'iscrizione al secondo anno del medesimo corso fu infatti riservata solo a coloro che avessero sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.

Neanche tale sanatoria fu peraltro in grado di sgombrare il campo da ulteriore contenzioso.

Per l'anno accademico 2000-2001, sono stati infatti presentati, secondo i dati statistici del Ministero, 2.246 ricorsi, dei quali 1.433 hanno ottenuto l'ordinanza sospensiva in primo grado dai relativi TAR. Di questi 1.433, 1.102 hanno tuttavia avuto ordinanze di rigetto da parte del Consiglio di Stato. Gli studenti ammessi con riserva per l'anno accademico 2000-2001, considerato che qualche università non ha espulso gli studenti, sono quindi poco più di 400, concentrati nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, nonché in odontoiatria. Di loro, il 58 per cento ha sostenuto esami; in particolare, il 58 per cento degli studenti iscritti con riserva ai corsi di laurea in medicina e chirurgia (pari a 72 studenti) ha superato più di due esami, mentre tale percentuale sale al 73 per cento (pari a 87 studenti) per gli iscritti con riserva ai corsi di laurea in odontoiatria. I dati sono tratti da una documentazione riassuntiva trasmessa dal Ministero, che riepiloga la situazione di quasi tutti gli atenei, con qualche marginale eccezione.

Per sanare la loro posizione, la Camera dei deputati ha dunque approvato un disegno di legge che li regolarizza, consentendo tuttavia loro solo l'iscrizione al secondo anno di altro corso di laurea ad accesso non programmato, sia pure evidentemente con il riconoscimento degli esami sostenuti.

In realtà il disegno di legge originariamente presentato dall'onorevole Titti De Simone prevedeva la regolarizzazione piena

presso il medesimo corso di laurea di tutte le iscrizioni «sospese». Nel corso dell'*iter*, il provvedimento è stato tuttavia modificato nel senso predetto di consentire in via generale l'iscrizione al secondo anno di altro corso di laurea a numero non programmato.

Il testo trasmesso al Senato rappresentava quindi sostanzialmente un ibrido. Alla stessa Camera, maggioranza e opposizione avevano convenuto che, così com'era, il disegno di legge non serviva a nessuno.

Nel corso dell'esame in Senato ci si è dunque interrogati sull'opportunità di ripristinare la possibilità per gli studenti di iscriversi al secondo anno del medesimo corso di laurea, stabilendo tuttavia il requisito del superamento di almeno un certo numero di esami, nel solco di quanto a suo tempo disposto dalla legge n. 133 del 2001 per l'anno accademico 1999-2000. Come si evince dai dati trasmessi dal Ministero, tale soluzione consente infatti di sanare integralmente la posizione di oltre metà dei ricorsisti, permettendo nel contempo all'altra metà di restare in ambito universitario, sia pure presso un diverso corso di laurea. Si tratta dunque di una scelta che premia il merito degli studenti che maggiormente si sono impegnati nel loro percorso universitario, senza tuttavia mortificare gli altri.

È pur vero che alcuni studenti hanno lamentato disparità di trattamento: in alcuni casi, infatti, la notifica dei provvedimenti di espulsione sarebbe stata più o meno tempestiva, sì da consentire solo talora e solo ad alcuni di sostenere gli esami. Tuttavia, una ricognizione della situazione operata dalla Commissione, attraverso l'audizione di alcuni rettori interessati e la richiesta di maggiori specificazioni, ha consentito di appurare che il fenomeno è limitato ad un numero piuttosto esiguo di casi, sì da suggerire che la scelta del legislatore si indirizzi verso la casistica più generale.

All'esito di una lunga riflessione, che ha consentito il raggiungimento di un'ampia intesa in Commissione, si è quindi convenuto

di proporre all'Aula la sanatoria presso il medesimo corso di diploma universitario o di laurea per tutti quegli studenti che abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001 ovvero più di due esami entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003.

Giova peraltro ricordare che in Commissione era stata prospettata anche un'altra soluzione, vale a dire la rimessione all'autonomia universitaria, nell'ambito dei propri bilanci e compatibilmente con le rispettive do-

tazioni infrastrutturali, della scelta se sanare le iscrizioni con riserva o meno.

Tale opzione, di per sè non priva di validità, ha suscitato tuttavia perplessità in considerazione delle disparità di trattamento che ne sarebbero derivate.

Si è preferito pertanto adottare una linea uniforme su tutto il territorio nazionale, che si sottopone ora all'approvazione definitiva dell'Assemblea.

BEVILACQUA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

sul disegno di legge n. 2005 e su emendamenti

22 luglio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

sul disegno di legge n. 2005 e su emendamenti

23 settembre 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 1, comma 2, delle parole: «di tali provvidenze» con le seguenti: «delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico».

La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 1.19, 1.18, 1.6, 1.3, 1.4, 1.14, 1.9, 1.17, 1.1, 1.2, 1.21, 1.100, 1.11, 1.12, 1.13, 1.5, 1.7, 1.15 e 1.0.1, parere di nulla osta sulla proposta 1.20, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento al comma 1, dopo le parole: «degli interessati,» delle seguenti: «con oneri a carico del proprio bilancio,» nonchè parere di nulla osta sui rimanenti emendamenti.

su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 2005

30 settembre 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.101, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 2005

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario **o di altro corso di laurea** non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno **del relativo** corso di diploma universitario o di laurea, **a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001 ovvero più di due esami entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003**, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire **delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico** ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 520

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CICCANTI ED ALTRI

Art. 1.

1. Sono regolarmente iscritti gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

